

Apercredit in CC - Anticipazioni CIG COVID 19 (artt. da 19 a 22 del DL n.18/2020 "Cura Italia")

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare
Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA
Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487
E-mail : info@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it
n° 4708/40 di iscrizione all' Albo delle banche presso la Banca D'Italia
Codice ABI : 5142
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - ANTICIPAZIONI CIG DECRETO "CURA ITALIA"

La Banca ha aderito alla Convenzione sottoscritta, in data 30 marzo 2020, dall'ABI e dalle Parti Sociali, con l'intesa del Ministero del Lavoro, per l'anticipazione dei trattamenti di integrazione al reddito previsti dal Decreto Legge n.18/2020 "Cura Italia".

La Convenzione ha per oggetto la definizione della procedura per l'anticipazione da parte delle Banche dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga per l'emergenza COVID-19 a favore dei lavoratori dipendenti di aziende che abbiano sospeso dal lavoro gli stessi, a zero ore, ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga. Al fine di fruire di tale anticipazione, i lavoratori devono presentare apposita richiesta alla Banca, corredata dalla relativa documentazione. L'anticipazione dell'indennità spettante viene concessa mediata l'apertura di una linea di credito in conto corrente, di durata non superiore a sette mesi, **per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro**, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale o di inquadramento retributivo diverso.

Il fido concesso viene revocato a seguito del pagamento, da parte dell'INPS, con accredito sul conto corrente bancario del lavoratore, del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga. Il lavoratore e/o il datore di lavoro devono informare tempestivamente la Banca circa l'esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l'emergenza COVID-19. In caso di mancato accoglimento della domanda e qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell'INPS, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito al lavoratore che dovrà provvedere ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di inadempimento del lavoratore, la Banca comunica il saldo a debito del conto corrente al datore di lavoro il quale verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore, in tal senso, darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro, attraverso la compilazione dell'apposita modulistica, ad accreditare irrevocabilmente gli emolumenti e tutte le componenti retributive, in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

In caso di inadempimento del lavoratore, sussiste la responsabilità solidale del datore di lavoro unicamente in caso di omesse o errate sue comunicazioni alla Banca ai sensi della Convenzione o a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale - della richiesta di integrazione salariale per propria responsabilità. In tal caso la Banca richiederà l'importo al datore di lavoro che dovrà provvedere al pagamento entro trenta giorni.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso d'interesse e spese) ove contrattualmente previsto e/o in dipendenza delle condizioni di mercato laddove sia prevista una remunerazione del conto con tasso indicizzato ad un parametro di riferimento (normalmente Euribor);
- variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

Per saperne di più:

La **Guida pratica al credito per i consumatori**, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.bcp.it e presso tutte le filiali della banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI DEBITORI	Tasso massimo annuo di utilizzo entro fido	0,00%
	Tasso massimo annuo per sconfinamenti oltre il fido accordato	13,50%
Calcolo Interessi	<i>Eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile Gli interessi debitori, laddove previsti, sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti; gli stessi sono addebitati il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla data di chiusura del rapporto</i>	
Tasso di mora	Tasso debitore nominale annuo Entro Fido maggiorato di 2 punti, comunque nel rispetto dei limiti fissati in materia di usura dalla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni	
Importo max	importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro	

*parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale o di inquadramento retributivo diverso

COMPENSO OMNICOMPRESIVO	Commissione Annuale di Messa a Disposizione Fondi - CDF (addebito trimestrale 0,50%) sull'importo accordato *regolata su singolo rapporto di conto legato alla linea di credito		0,00 %			
	Affidamento	Utilizzo Medio nel Trimestre	Tasso Debitore Nominale Annuo	Commissione di Messa a Disposizione Fondi Annuale	Spese connesse all'utilizzo / rimborso del finanziamento (Spese per operazioni)	TAEG
	1.400	1.400	0,00 %	0,00 %	€ 3,10*	1,10%
QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO						
<p>Il costo riportato nella tabella è orientativo e si riferisce ad un'ipotesi di affidamento di 1.400 euro utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. In ogni caso il Tasso Effettivo Globale applicato all'apertura di credito in conto non potrà mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente calcolato in conformità con il quadro normativo e regolamentare di riferimento. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 delle Legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alle operazioni di "aperture di credito in c.c.", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bcp.it).</p> <p>Per sapere quanto può costare il fido, è necessario leggere il documento "Informazioni di Base sul Credito ai Consumatori" che la Banca consegna gratuitamente prima della sottoscrizione del contratto. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato del TAEG sul sito www.bcp.it.</p> <p>*E' il costo standard delle operazioni per il Conto corrente Ordinario consumatori</p>						

SCONFINAMENTI EXTRA FIDO

Clienti Consumatori	
Commissione di Istruttoria Veloce	40,00 € (max 300,00 € trimestre)
Commissione applicata per ogni operazione di importo superiore a 100,00 Euro che genera uno sconfinamento di saldo disponibile di oltre 100,00 Euro; viene applicata cumulativamente alla fine di ogni trimestre. La commissione non si applica: <ul style="list-style-type: none"> per sconfini inferiori o pari a 500,00 € di durata non superiore a 7 giorni consecutivi e per un massimo di una volta nel trimestre; per sconfini che hanno avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca 	

Il Tasso Effettivo Globale applicato all'apertura di credito in conto corrente non potrà, in ogni caso, mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente calcolato in conformità con il quadro normativo e regolamentare di riferimento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di aperture di credito in conto corrente, distinte a seconda della forma tecnica, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bcp.it).

*

*

*

Per le spese di gestione del Conto corrente, si rimanda a quanto riportato sul Foglio informativo Conto corrente Ordinario consumatori e relativo FID disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.bcp.it.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese Postali per invio lettere, notifiche, dichiarazioni e comunicazioni varie anche ai sensi della normativa sulla "Trasparenza Bancaria"		
Recupero spese postali:	Spesa postale busta normale (leggera)	1,00 €
	Spesa postale busta pesante (peso => 20 grammi)	1,40 €
	Messa a disposizione in modalità telematica*	Gratuita
	Spesa invio comunicazioni variazioni contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993 (TUB)	Gratuita qualunque sia la modalità di invio
Recupero spese invio corrispondenza	Ordinaria	1,00 €
	Raccomandata	5,00 €

* limitatamente ai conti correnti ordinari, è un servizio riservato ai titolari di un rapporto di *remote banking* (*Bcp@Home* o *Bcp@Corporate*) che possono, anche, richiedere la disattivazione dell'invio cartaceo. Il cliente può richiederne la disattivazione autonomamente, attraverso le funzioni dispersive di *Bcp@Home*, oppure richiedendolo allo sportello. Si rinvia per le specifiche ai Fogli Informativi dei Servizi: Multicanalità *BCP@Home* e *BCP@Corporate*.

RECESSO, RECLAMI, PORTABILITÀ

Recesso e risoluzione del contratto

Fermo restando quanto disposto per l'ipotesi di apertura di credito in conto corrente di cui alla sezione del presente contratto relativa alle condizioni specifiche e negli eventuali contratti specifici che dovessero essere sottoscritti per determinate linee di credito, ove non previsto il Cliente e la Banca hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone comunicazione per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni, sussistendo l'obbligo del Cliente di corrispondere alla Banca - entro il termine di preavviso - quanto eventualmente ancora dovuto. L'esercizio di tale facoltà da parte del Cliente non comporta l'applicazione di alcuna penalità né spese di chiusura.

Nel caso di recesso della Banca dall'intero contratto, è sospeso immediatamente - per il Cliente - il diritto di utilizzo dell'affidamento oggetto del recesso, e ciò anche durante il periodo di preavviso ove presente. Resta salvo l'addebito di importi derivanti da eventuali operazioni già in corso.

Inoltre, al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c. oppure per altra giusta causa, la Banca è legittimata a recedere dal contratto con effetto immediato, intimando al Cliente il pagamento con preavviso di un giorno.

Qualora, per qualsiasi motivo, non dovessero perfezionarsi le garanzie previste, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto tra le parti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Non oltre due mesi dalla data in cui acquista efficacia il recesso con pagamento di quanto dovuto alla Banca.

Portabilità

Qualora il Cliente, allo scopo di rimborsare il finanziamento, dovesse ottenere da un'altra Banca ovvero altro Intermediario un nuovo finanziamento, non sarà tenuto a sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare - Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e entro 15 giorni per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca; la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario è pubblicata sul sito internet dell'ABF e su quello della Banca stessa www.bcp.it. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it ;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it ; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Affidamento, somma messa a disposizione del cliente o Linea di credito	<i>La somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità.</i>
Consumatore	<i>La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</i>
Conteggio Interessi	<i>Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Tali interessi divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturati o alla data di chiusura del rapporto. La somma addebitata è considerata sorta capitale</i>
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) <i>(art.117 bis D. Lgs.385/1993 e successive modifiche/integrazioni)</i>	<i>La commissione di istruttoria veloce (CIV) corrisponde alla somma da riconoscere alla Banca a fronte dei costi sostenuti e connessi alle attività istruttorie svolte in caso di utilizzo, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato (cd. Sconfinamento in assenza di fido), o rispetto al limite degli affidamenti concessi (utilizzo extra fido), nonché al verificarsi di un incremento dello sconfinamento preesistente. La CIV è addebitata sul conto corrente in misura fissa e valore assoluto, e non è eccedente i costi mediamente sostenuti dalla Banca per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria per autorizzare operazione. La CIV è applicata a fronte di ciascun sconfinamento rispetto al giorno lavorativo precedente, calcolato sul saldo disponibile del conto corrente di fine giornata, qualora tale sconfinamento/incremento dello stesso sia superiore ai valori di soglia indicati nella Sezione Principali condizioni economiche. La CIV non è applicata se lo sconfinamento:</i> <ul style="list-style-type: none"> - ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, - non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito, - nel caso di correntista "consumatore" quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti e per un massimo di una volta per ciascun trimestre: <ul style="list-style-type: none"> o per gli sconfinamenti in assenza di fido, se il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti- è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi oltre il limite del fido (extra fido), se l'ammontare complessivo di questi ultimi -anche se derivante da più addebiti- è inferiore o pari a 500 euro; o se lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.
Canone Annuo (Spesa Forfettaria Annua)	<i>Spesa Forfettaria Annua in sostituzione parziale della Spesa per Operazione ed applicata in base alla periodicità di capitalizzazione</i>
Commissione per la messa a disposizione dei fondi /CDF	<i>Commissione che remunera la Banca per il suo impegno a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro. Viene calcolata sull'importo dell'affidamento concesso, per il periodo di durata dell'apertura di credito, a prescindere dall'effettivo utilizzo ed è liquidato in occasione dell'emissione dell'estratto conto periodico. La modalità di calcolo di tale corrispettivo è la seguente: l'importo dell'apertura di credito viene moltiplicato per il numero dei giorni di disponibilità dello stesso nel periodo di liquidazione e per la percentuale indicata nella sezione condizioni economiche del presente contratto, diviso il numero dei giorni che compongono</i>

	<i>l'anno solare. Il corrispettivo sulla messa a disposizione dei fondi è, inoltre, specificamente evidenziato e rendicontato con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo del periodo, sempre considerato che il Cliente potrà recedere in ogni momento</i>
Disponibilità delle somme versate	<i>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate</i>
Fido o affidamento	<i>Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile</i>
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (anche SECCI – Standard European Credit Consumer Information)	<i>È un documento previsto dalla normativa sul Credito ai Consumatori che la Banca consegna al consumatore prima della sottoscrizione del contratto di credito. Il documento contiene le informazioni necessarie al consumatore per consentirgli il confronto tra le diverse offerte del credito sul mercato così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito</i>
Saldo contabile	<i>Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione di valuta.</i>
Saldo disponibile	<i>Somma disponibile sul conto che il correntista può utilizzare.</i>
Sconfinamento extrafido	<i>Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze, ecc.) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma eccede il fido utilizzabile.</i>
Spesa singola operazione non compresa nel Canone Annuo	<i>Spesa per registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.</i>
Spese annue per conteggio interessi e competenze (Spese di Tenuta Conto)	<i>Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze (spese e commissioni)</i>
Spese postali	<i>Spese sostenute per le operazioni di produzione ed invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con <u>procedura automatizzata</u> da parte di strutture centrali della Banca: - busta normale: il peso non supera i 20 grammi - busta pesante: il peso supera i 20 grammi</i>
Tasso debitore annuo nominale	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.</i>
TAEG	<i>Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza escluse le spese notarili.</i>
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</i>
TUB	<i>Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993 succ. modificazioni e integrazioni).</i>
Normativa sul "Credito ai consumatori"	<i>D.Lgs. 141/2010 che ha modificato taluni titoli del TUB</i>